

Verbale Assemblea straordinaria

Associazione Ad Astra

1 dicembre 2025

In data 1 dicembre 2025, alle ore 19 in modalità online su piattaforma zoom, si è costituita l'assemblea straordinaria dell'associazione Ad Astra alla presenza dei soci: Marcella Maria Di Marco, Pierfrancesco Giustiniani, Simona Geroldi, Camillo Cesare Maria Luigi Ferrari da Passano, Alessandro Gambero, Sandra Ermacora, Francesca Natale e Michela Cairo (quest'ultima tramite delega a Alessandro Gambero)

con il seguente ordine del giorno:

- Modifiche statutarie

Il presidente dell'associazione Marcella Maria Di Marco, constatato il numero dei soci previsto dallo statuto, dichiara validamente costituita l'adunanza. Viene nominato come presidente dell'assemblea Marcella Maria Di Marco e come segretaria Simona Geroldi.

Successivamente il presidente dell'assemblea procede alla lettura degli articoli da modificare e delle relative proposte di modifica:

- art. 26 punto 1 dello statuto dell'Associazione Ad Astra, in seguito alla richiesta pervenuta in data 30 giugno 2025 alla PEC del Presidente dal RUNT Ufficio Lombardia
- art. 9

Tutto quanto sopra premesso, l'Assemblea all'unanimità

delibera

le modifiche statutarie proposte e di seguito riportate:


L'articolo 26 punto 1 approvato diventa: "L'associazione garantisce a tutti i volontari, associati e non associati, sia occasionali che non occasionali, una copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 18 del CTS. L'Associazione si impegna a informare i volontari circa le modalità di copertura assicurativa e le procedure da seguire in caso di infortunio o malattia."

Nell' articolo 9 viene inserito come punto 2: "I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro tenuto a cura del consiglio direttivo." **Il precedente punto 2 diventa punto 3.**

Alle ore 19.30 viene chiusa l'assemblea.


Il Presidente

Marcella Di Marco



La segretaria

Simona Geroldi



55

36 - formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al
37 successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà
38 educativa (lett. l, co. 1, art. 5 del D.Lgs. 117/2017)

39 2. In particolare, ai fini del perseguimento delle attività di interesse generale di cui al precedente
40 comma, l'associazione si propone di:

41 **AREA DIDATTICA:**

- 42 • organizzare pomeriggi di aiuto compiti: tutoring, ripetizioni uno-a-uno, pianificazione dei
43 compiti, metodo di studio, seminari specifici;
- 44 • organizzare incontri collettivi e individuali per i ragazzi delle scuole medie e per le loro fa-
45 miglie al fine di indirizzare i ragazzi ad una scelta consapevole del loro percorso di studi;
- 46 • organizzare incontri, con esperti e con il mondo del lavoro, per illustrare le facoltà univer-
47 sitarie e i corsi di specializzazione al fine di orientare i ragazzi diplomati nella scelta per il
48 loro futuro;
- 49 • ricercare e/o istituire borse di studio

50 **AREA CULTURALE:**

- 51 • organizzare percorsi di coaching condotti da professionisti
- 52 • organizzare laboratori di arti visive, musica, fotografia, sport, cucina, educazione finanzia-
53 ria e altro tenuti da esperti
- 54 • organizzare percorsi turistici e culturali
- 55 • organizzare lavori di gruppo e incontri per conoscere le città di origine e la storia delle
56 proprie radici
- 57 • organizzare pomeriggi di giochi

58 3. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari
59 o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle
60 persone aderenti agli enti associati.

61 4. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo
62 o di altra natura, anche dei propri associati, che non svolgono attività di volontariato, solo
63 quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di cui ai commi precedenti e al
64 perseguimento delle finalità dell'associazione. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati
65 nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque
66 per cento del numero degli associati.

67

psf

55

ART. 4

ATTIVITÀ DIVERSE

- 68
69
70 1. L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art.
71 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito
72 dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi. Spetta al consiglio direttivo l'in-
73 dividuazione di dettaglio di tali attività.

ART. 5

RACCOLTA FONDI

- 74
75
76 1. L'associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa
77 al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità,
78 trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 6

AMMISSIONE

- 79
80
81 1. Possono aderire all'associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle
82 finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.
83 2. L'associazione può prevedere anche l'ammissione come associati di altri Enti di Terzo settore o
84 senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento
85 del numero delle associazioni di promozione sociale associate.
86 3. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito
87 dal Codice del Terzo Settore.
88 4. I soci sono suddivisi in fondatori, ordinari e onorari.
89 a. I soci fondatori sono tutti coloro che hanno partecipato alla sottoscrizione dell'atto costitu-
90 tivo e del presente statuto.
91 b. I soci ordinari sono tutti coloro che, avendo presentato domanda ed impegnandosi a rispet-
92 tare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne
93 parte dal consiglio direttivo.
94 c. I soci onorari sono tutti coloro ai quali il consiglio direttivo riconosca tale qualifica in consi-
95 derazione del particolare contributo fornito alla vita dell'Associazione.
96 5. L'ammissione all'associazione è deliberata dal consiglio direttivo, comunicata all'interessato e
97 annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto il consiglio direttivo deve, entro sessanta
98 giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato.
99 6. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pro-
100 nunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.
101 7. Ciascun associato ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di socio. Sono
102 escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione
103

55

55

104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139

ART. 7

DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

1. I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall'Assemblea.
2. La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo.
3. L'associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.
4. Ciascun associato ha diritto:
 - a. di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
 - b. di essere informato sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
 - c. di partecipare alle attività promosse dall'associazione;
 - d. di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
 - e. di recedere in qualsiasi momento.
5. Inoltre, gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del consiglio direttivo.
6. Ciascun associato ha il dovere di:
 - a. rispettare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e, quanto deliberato dagli organi sociali;
 - b. attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;
 - c. versare la quota associativa secondo l'importo stabilito dal consiglio direttivo.

ART. 8

PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

1. La qualità di socio si perde in caso di decesso, recesso o esclusione.
2. L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'associazione dandone comunicazione scritta al consiglio direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al consiglio direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione.
3. L'associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'associazione stessa.
4. La perdita di qualifica di associato è deliberata dal consiglio direttivo.

[Handwritten signature]

55

- 140 5. La delibera del consiglio direttivo che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comuni-
- 141 cata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere
- 142 all'Assemblea degli associati mediante raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.
- 143 6. L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti
- 144 portati a sua difesa dall'interessato.

ART. 9

ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO

- 147 1. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro
- 148 neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
- 149 2. I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un ap-
- 150 posto registro tenuto a cura del consiglio direttivo.
- 151 3. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite nep-
- 152 pure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente
- 153 sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito
- 154 regolamento predisposto dal consiglio direttivo e approvato dall'Assemblea. Le attività dei vo-
- 155 lontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro
- 156 rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

ART. 10

ORGANI SOCIALI

- 159 1. Gli organi dell'associazione sono:
 - 160 a. l'assemblea dei soci;
 - 161 b. il consiglio direttivo;
 - 162 c. il presidente;
 - 163 d. l'organo di controllo, nei casi previsti dalla legge;
- 164 2. Gli organi sociali e l'organo di controllo hanno la durata di 3 (tre) esercizi e i loro componenti
- 165 possono essere riconfermati.

ART. 11

ASSEMBLEA

- 168 1. L'associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il plu-
- 169 ralismo e l'uguaglianza dei soci.
- 170 2. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il
- 171 luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione.
- 172 Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.
- 173 3. L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente.
- 174 4. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta.
- 175 Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.

[Handwritten signature]

54

- 176 5. Non può essere conferita la delega ad un componente del consiglio direttivo o di altro organo
- 177 sociale.
- 178 6. Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento della appro-
- 179 vazione del consiglio direttivo.

180
181

ART. 12
COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

- 182 1. L'Assemblea ordinaria ha il compito di:
- 183 a. eleggere e revocare i componenti del consiglio direttivo scegliendoli tra i propri associati;
- 184 b. eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'organo di controllo e/o
- 185 il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- 186 c. approvare il rendiconto/bilancio di esercizio e la relazione di missione;
- 187 d. deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del consiglio direttivo ed a conse-
- 188 guenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, deri-
- 189 vanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
- 190 e. deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda
- 191 di adesione all'associazione, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
- 192 f. ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal consiglio direttivo per
- 193 motivi di urgenza;
- 194 g. approvare eventuali regolamenti interni predisposti dal consiglio direttivo;
- 195 h. deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla
- 196 sua competenza.
- 197 2. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:
- 198 a. deliberare sulle modificazioni dello statuto;
- 199 b. deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

200
201

ART. 13
CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

- 202 1. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'associazione in via ordinaria, almeno una volta
- 203 all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione.
- 204 2. L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del presidente o su richiesta motivata e firmata
- 205 da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti
- 206 del consiglio direttivo.
- 207 3. L'Assemblea è convocata, almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione, mediante comunica-
- 208 zione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera, o tramite telefax, o con altro
- 209 mezzo anche elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari.
- 210 L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora
- 211 e della data dell'adunanza.

212

ART. 14

MBP

SM

VALIDITÀ DELL'ASSEMBLEA E MODALITÀ DI VOTO

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.
2. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.
3. L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o allo scioglimento e liquidazione dell'Associazione.
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci e il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti.
5. In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci.
6. All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un segretario, il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.
7. I componenti del consiglio direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.
8. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della associazione devono astenersi dalle relative deliberazioni.
9. I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.
10. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'associazione per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci.

11. ART. 15

CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).
2. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
3. Il consiglio direttivo è formato da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque) componenti, eletti dall'assemblea tra gli associati. Il consiglio direttivo elegge tra i suoi componenti il presidente e il vicepresidente.

SM

- 250
251
252
253
254
4. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
 5. I componenti del consiglio direttivo rimangono in carica per la durata di 3 (tre) esercizi e possono essere rieletti.

255
256

ART. 16

COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

- 257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
1. Il consiglio direttivo ha il compito di:
 - a. compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
 - b. deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
 - c. amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
 - d. predisporre l'eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - e. predisporre, sottoporre all'approvazione dell'assemblea ed inviare al Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS) il bilancio consuntivo entro 6 (sei) mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario;
 - f. gestire la contabilità e redigere la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione di missione sull'attività svolta che rappresenti, in relazione al programma di attività deliberato l'anno precedente dall'Assemblea;
 - g. determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
 - h. accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
 - i. deliberare in merito all'esclusione di soci;
 - j. proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
 - k. eleggere il Presidente e il Vicepresidente o più Vicepresidenti;
 - l. nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti il consiglio direttivo oppure anche tra i non soci;
 - m. ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
 - n. assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio.
 - o. istituire gruppi e sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del consiglio e alle assemblee;
 - p. nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'associazione, il direttore delegandone i relativi poteri.

54

- q. delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso;
- r. assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

ART. 17

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del consiglio direttivo per tre volte consecutive. Il consiglio direttivo può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati.
2. Il consiglio direttivo è convocato, almeno 8 (otto) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, oppure inoltrata tramite telefax, o con altro mezzo anche elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma inoltrato almeno 2 (due) giorni prima della data prevista per la riunione.
3. Il consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
4. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto
5. Le riunioni del consiglio direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.
6. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente
7. Di ogni riunione del consiglio direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario a tale scopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del consiglio direttivo.

ART. 18

IL PRESIDENTE

1. Il presidente è eletto a maggioranza dei voti dal consiglio direttivo tra i suoi componenti, dura in carica 3 (tre) esercizi e può essere rieletto.
2. Il presidente:
 - a. ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
 - b. dà esecuzione alle delibere del consiglio direttivo;
 - c. può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da

55

325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361

- Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
 - d. ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
 - e. convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del consiglio direttivo;
 - f. sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
 - g. in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
3. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente.
 4. Di fronte agli soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vicepresidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

ART. 19
IL SEGRETARIO

1. Il segretario verbalizza e sottoscrive le riunioni di Assemblea e di consiglio direttivo, gestisce la tenuta dei libri sociali garantendone libera visione all'associato che lo richieda.

ART. 20
ORGANO DI CONTROLLO

1. L'Assemblea nomina l'Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.
2. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i già menzionati requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
4. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.
5. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
6. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei

M.P.M.

55

362 conti è attribuita all'organo di controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali
363 iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore
364 legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

365 **ART. 21**
366 **LIBRI SOCIALI**

- 367 1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
- 368 a. il libro degli associati;
 - 369 b. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - 370 c. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo;
 - 371 d. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo e di eventuali altri or-
372 gani sociali (se istituiti);
 - 373 e. il libro dei volontari contenente i nominativi di coloro che svolgono attività di volontariato
374 non occasionale nell'ambito dell'associazione
- 375 2. I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura del consiglio direttivo. I libri di cui alla
376 lettera d) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.
- 377 3. I verbali, di Assemblea e consiglio direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la de-
378 scrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.
- 379 4. Ogni verbale deve essere firmato da presidente e dal segretario.

380 **ART. 22**
381 **RISORSE ECONOMICHE**

- 382 1. Le entrate economiche dell'associazione sono rappresentate da:
- 383 a. quote sociali
 - 384 b. contributi pubblici;
 - 385 c. contributi privati;
 - 386 d. donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
 - 387 e. rendite patrimoniali;
 - 388 f. rimborsi derivanti da convenzioni;
 - 389 g. fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante of-
390 ferta di beni di modico valore e di servizi;
 - 391 h. entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale nelle modalità previste
392 dall'art. 79, comma 2;
 - 393 i. corrispettivi da soci e familiari per lo svolgimento di attività di interesse generale;
 - 394 j. entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 6 art. 85 del D.Lgs 117/2017 svolte
395 senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mer-
396 cato;
 - 397 k. altre entrate espressamente previste dalla legge;
- 55

- 398
399
400
401
- i. eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

402
403

ART. 23
SCRITTURE CONTABILI

- 404
405
1. Il consiglio direttivo gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.

406
407

ART. 24
ESERCIZIO SOCIALE

- 408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.
 2. Il bilancio consuntivo e la relazione di missione sono predisposti dal consiglio direttivo e devono essere approvati dall'Assemblea entro il mese di giugno.
 3. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017 qualora emanato.
 4. La relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre, deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.
 5. Nei medesimi termini di cui al comma 2, al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte del consiglio direttivo e l'approvazione da parte dell'Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

418
419

ART. 25
DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

- 420
421
422
423
424
425
1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017.
 2. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

426
427

ART. 26
ASSICURAZIONE DEI VOLONTARI

- 428
429
430
431
432
1. L'associazione garantisce a tutti i volontari, associati e non associati, sia occasionali che non occasionali, una copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 18 del CTS. L'Associazione si impegna a informare i volontari circa le modalità di copertura assicurativa e le procedure da seguire in caso di infortunio o malattia.

- 433 2. L'associazione, previa delibera del consiglio direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da
434 propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

435 **ART. 27**

436 **DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO**

- 437 1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio
438 regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del D.Lgs.
439 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del
440 Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuri-
441 dica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio resi-
442 duo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9,
443 comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

444 **ART. 28**

445 **DISPOSIZIONI FINALI**

- 446 1. Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia
447 ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.



AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO DI MILANO 6

REGISTRATO IN DATA 17-12-2025-

AL N. 958- SERIE 3

IMPOSTE ASSOLTE € 200,00

EURO ~~200,00~~

Firma su delega della Direttrice provinciale
Francesca CATOLA

IL FUNZIONARIO

Assessore